15

CITTÀ DI CHIVASSO

CIRCONDARIO DI TORINO — Spediz.ᵉ N.

OGGETTO

11/4/21 Mercato del Bestiame - Norme consuetudinarie di piazza

NUMERO d'ordine dei documenti	DATA DEI DOCUMENTI	NATURA ED OGGETTO SPECIFICO DEI DOCUMENTI	AFFOGLIAZIONE DEI documenti annessi
	17 Dicembre 1909	Deliberazione del Consiglio	
	19 Settembre 909	Proposte di modificazioni alla Commissione Incaricata	
	12 Maggio 1910	Estratto Processo verbale della R. P. A	
	17 Maggio 1910	Posta prefettizia	
	16 Aprile 1910	Modificazioni proposte alla Camera di Commercio di Torino	
	4 Luglio 1910	Deliberazione del Consiglio	

Rip.

GRUPPO I

BESTIAME, SUOI PRODOTTI E INDUSTRIE RELATIVE

1. **Vitelli e buoi.** — Vengono ordinariamente acquistati sui mercati, pagandoli a pronta cassa. Si usa corrispondere una mancia al conduttore delle bestie, che varia da 0,50 ad una lira per i primi, e da lire 5 a 10 per ogni coppia dei secondi.

Al mediatore che presta la sua opera si corrisponde una mediazione, che varia da 50 centesimi ad una lira per capo.

Se la compera avviene per conto di terzi, oltre il prezzo pattuito e la mediazione, chi diede la commissione deve corrispondere una provvigione di lire 6 per ogni capo per i buoi, e di lire 3 a 5 per i vitelli.

2. **Vacche da macello.** — Si contrattano in due modi, cioè — o si vendono senza garanzia di sorta, *alla riga*, ed in questo caso, qualunque cosa avvenga, al compratore non compete alcun diritto a reclamo, indennità, ecc. — o si vendono *sane*, ed allora al venditore spetta l'obbligo di garantirle, con tutti gli obblighi da detta garanzia derivanti.

3. **Vacche e manze da lavoro e da frutto.** — Esse sono vendute colla garanzia della *pregnanza*, del tiro, della docilità sul lavoro ed arrendevolezza nella mungitura. I difetti devono spiegarsi nei quaranta giorni decorrenti da quello della vendita.

Garanzie. — Per quanto concerne i buoi, i vitelli, le vacche da macello, la garanzia da parte del venditore sussiste per 48 ore, non contando in esse il giorno in cui avvenne la compera e quello nel quale l'animale venisse a morire.

In caso di morte dopo il lasso di tempo ora indicato, il compratore deve avvisarne il venditore, e, previa visita e dichiarazione del veterinario locale sulla natura della malattia, si accerteranno le rispettive responsabilità e la entità dei danni.

Il *calo naturale* di 100 kg. di carne di bue, supposto che se ne effettui la vendita nel corso di una settimana, non deve ritenersi inferiore al 5 %.

Usi locali di varii mercati del distretto.

Torino. — Il commercio del bestiame sul mercato di questa città è limitato a quello da macello e nella sola quantità necessaria al consumo locale, eccezion fatta per i piccoli vitelli da latte (sanati), dei quali si ha una discreta esportazione per Genova e Milano.

Il deposito del bestiame sotto le tettoie del mercato non è soggetto ad alcuna tassa; a quello invece ricoverato nelle stalle si applica una tassa minima.

La vendita dei *bovini* ad estimo non avviene quasi mai; generalmente il prezzo dell'animale si ricava dal suo costo effettivo sulla piazza aumentato di una leggiera provvigione, variante fra le 4 e le 6 lire per capo; oppure si suole anche contrattare il prezzo sul peso morto dell'animale, ed in questo caso il prezzo viene fissato per chilogramma, tenendo per base proporzionale il valore dell'animale vivo ai prezzi correnti in giornata ed al suo rendimento probabile in quarti.

Con questo sistema, avvenendo il sequestro di un animale non atto alla macellazione, il danno non va al compratore, ma bensì al venditore, il quale si rivolge alla sua volta verso l'allevatore.

Nella maggior parte dei casi però il danno è di mutuo consenso diviso fra i due ultimi.

Se, abbattuto e sventrato l'animale bovino, il veterinario procedendo alla visita sanitaria d'igiene, trova il detto bovino affetto da tubercolosi incipiente in modo affatto circoscritta ed interessante soltanto un organo o viscere, sempre quando l'animale si trovi in buon stato di nutrizione, asportato l'organo od il viscere infetto, l'animale è ancora considerato generalmente come carne

mercantile da macello, e ciò in conformità anche del disposto dell'art. 111 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 e dell'art. 263 del regolamento d'igiene per la città di Torino del 1905.

Nella vendita o compera di un animale bovino a peso quarto, il grasso di rognone generalmente si pesa come facente parte dell'animale venduto a quarti.

È regola d'arte tagliare le quattro zampe dell'animale bovino al primo nodo (cioè alla prima articolazione), ed è ciò praticato abitualmente.

Gli zampini staccati dall'animale bovino come sopra detto, considerano come giunta e non come carne distribuibile, e servono unitamente alla testa del bovino a costituire quel decimo di giunta che in mancanza di speciali disposizioni di capitolato è uso di consegnare in tutte le forniture.

Gli *ovini*, *agnelli* e *caprelli* sono contrattati a peso vivo e ad estimo per coppia; i *suini* si vendono con garanzia sin dopo la macellazione; è però stata costituita fra gli esercenti salsamentari una società d'assicurazione che risarcisce ai medesimi i danni eventuali subiti per sequestri di suini non atti all'alimentazione.

Infine, antichissima è quivi l'usanza di guarentire gli *equini* dal *moccio*, dalla *luna*, dalla *bolsaggine*, dalle *zoppie per doglia vecchia* e dalla *rustichezza* per giorni quaranta.

Chieri. — Sono considerati come vizi redibitori tutti quelli occulti e gravi, con garanzia di quaranta giorni.

Non sono ritenuti per tali i vizi o morbi esterni suscettivi di essere apprezzati da chicchessia, ma se i medesimi sono intermittenti o remittenti e richieggono tempo e persone dell'arte per essere riconosciuti, conferiscono al compratore il diritto di intentare le relative azioni giudiziarie.

Per le malattie acute, semprechè non rappresentino l'acutizzazione di una persistente lenta infermità, comprese le febbri di qualsivoglia natura, la garanzia è limitata a cinque giorni.

Per le malattie contagiose, quali, ad esempio, il moccio, il farcino, il vaiuolo pecorino, la rabbia, ecc., è ammessa la solita garanzia di giorni quaranta, ogni qualvolta si possa accertare

od almeno presumere fortemente che il germe delle medesime già esistesse nel corpo degli animali prima della loro vendita o permuta.

Circa la *senseria, mediazione* e *mancie,* generalmente vengono esse stabilite all'atto della vendita, caso per caso. Qualche volta poi, quando il sensale riesce a far vendere al proprietario il bestiame al prezzo dal venditore prefisso o desiderato quest'ultimo dà a suo beneplacito al sensale lire 2 o 3, secondo l'importanza della vendita fatta.

Pinerolo. — Gli *equini* sono comprati sani come prescrive la legge, cioè immuni da ogni vizio o difetto occulto. Le parole della garanzia sono: *sano, franco* e *sincero.*

Si guarentiscono per quaranta giorni dai vizi gravi ed occulti in genere gli animali *bovini.* Il tempo utile per intentare l'azione redibitoria non può essere protratto ulteriormente, salvo il caso in cui si manifesti il rovesciamento della matrice ed il compratore trovisi in condizioni di comprovare, col mezzo di valide testimonianze, che questo vizio si era già altra volta manifestato mentre l'animale era ancora di proprietà del venditore.

Anche i *vitelli* poppanti, di uno o due mesi di età, sogliono essere venduti sani e franchi da qualunque infermità; se non che la durata della garanzia non si estende al di là degli otto giorni.

Vizio redibitorio. Muli o bardotti. — Nelle valli di Susa il *corneggio* è considerato agli effetti delle contrattazioni come vizio redibitorio.

Consuetudini di piazza pel mercato di Chivasso. — *A*) Per gli *equini,* non vigendo consuetudini proprie di mercato, generalmente si ritengono redibitorie dal contratto tutte le infermità acute, quando non possa presupporsi che la causa del morbo provenga per incuria dell'acquirente.

B) Sono inoltre garantiti per quaranta giorni la morva, il farcino, la rabbia, la flussione lunatica, le erpeti ricorrenti, la rustichezza, il ticchio al vento, la doglia vecchia, l'idrocefalo e tutti i vizi cronici non visibili, la cui origine si suppone antecedente al contratto.

C) Per le *bovine* si ritengono redibitorie dal contratto entro tre giorni tutte le malattie acute la cui origine non possa incolparsi al compratore e per qualunque uso siano state acquistate le bestie.

Per i *vitelli lattanti*, compresi i *sanati*, al disotto dei tre mesi di età vi è la sola garanzia dei tre giorni, salvo convenzioni speciali.

D) Per le bovine adulte in genere sono garantiti per quaranta giorni la tubercolosi, tutte le malattie croniche del sistema respiratorio e digestivo, genito-urinario e nervoso, le idropisie, la ninfomania, il vizio di cozzare, di popparsi, il non dare il latte alla mano, le erpeti, la doglia vecchia, la rustichezza, ecc. *Sempre quando non siasi fatta espressa dichiarazione che gli animali si vendono a scopo di macellazione.*

Il prolasso della vagina e dell'utero sono garantiti da un parto all'altro. Il ticchio o serpeggio è garantito per quindici giorni. Il crampo o rampa è garantito per quindici giorni.

E) Il parto ritardato non dà diritto ad indennità da parte del venditore della bovina sempre quando non si protragga oltre *un mese* (giorni trenta), ma scaduto questo termine il venditore dovrà corrispondere all'acquirente L. 1 al giorno decorrendo da quello della vendita.

In mancanza di promessa gravidanza all'atto della vendita, il compratore ha diritto od alla quarta parte del valore della bovina venduta, oppure a rescindere il contratto e riavere le somme sborsate.

Tanto per la sterilità come per la mancata o ritardata gravidanza, il tempo utile per invocare il risarcimento dai danni è quello necessario per poterla stabilire con sicurezza, ma non potrà mai oltrepassare i tre mesi.

F) Il periodo di garanzia incomincia sempre dal dì successivo al giorno in cui avvenne la consegna per ogni genere di bestiame.

G) Le espressioni di *vendere alla riga*, *vendere l'animale morto*, *vendere un sacco d'ossa o di concime* e simili, escludono la garanzia per qualsiasi tempo, per qualsiasi valore e qualsiasi difetto o vizio, *nessuno escluso nè eccettuato, previsto e non.*

H) Per le malattie infettive è ammesso quale tempo di garanzia

il loro periodo d'incubazione, da stabilirsi, a seconda dei casi, dal medico veterinario.

I) Nei *suini* è garantito il mal rossino e la pneumo-enterite infettiva per dieci giorni. Per gli altri difetti o vizi non esistono garanzie, salvo patti speciali. Per i lattanti vi ha la garanzia dei tre giorni, salvo convenzioni speciali.

Clausole « a profitto » ed « a vista » nella vendita suini. — Quando un negoziante di suini cede ad un altro un vagone di animali viaggianti colla clausola « a profitto » il venditore resta esente da qualsiasi responsabilità, escluso qualunque vizio redibitorio di cui possano essere affetti gli animali, e quindi il compratore è tenuto a ritirare i suini all'arrivo in qualunque stato si trovino.

Quando un negoziante di suini acquista da un altro negoziante una partita di animali, riservandosi « la vista », avvenuta essa, il venditore resta liberato da qualsiasi garanzia o responsabilità sullo stato degli animali e sulle loro condizioni di salute.

CITTÀ DI CHIVASSO

Verbale N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Popolazione N. 9804

Sessione straordinaria

Consiglieri assegnati al Comune N. 20

PREFETTURA 22 APR 1910

L'anno mille novecento nove ed alli diciasette del mese di dicembre in Chivasso, convocato nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio Comunale si è riunito nella solita sala delle adunanze alle ore 14.

Seduta del giorno 17 dicembre 1909

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

1. Bergandi Cav. Menotti, Sindaco
2. Mongini Carlo
3. Oglina Nicola
4. Croce Cav. Edoardo
5. Biatto Modesto
6. Cena Gioachino
7. Torasso Antonio
8. Campagna Giovanni
9. Castello Domenico
10. Micca Giuseppe
11. Carosso Emilio
12. Benone Ferdinando
13. Berolo Natale
14. Vigno Lazzaro
15. Pertengo Carlo

Assenti i Signori:

1. Torasso cav. Cap. Pietro, dimissionario
2. Caudera Michele
3. Berra Apollinare
4. Chieverino Natale
5. Arduino Giuseppe.

OGGETTO

Mercato del bestiame — Norme comunali di piazza

In quale adunanza, il Consiglio Comunale

Sentita lettura delle proposte di modificazione al Regolamento vigente, fatte dalla apposita Commissione pel mercato del bestiame stata nominata dalla Giunta Comunale il 19 Luglio 1909.

Ritenuto non essere per ora il caso di provvedere alla spesa proposta per l'apposizione di pilastroni di pietra e di legno con catene sulla piazza d'armi destinata al mercato del bestiame perchè colla costruzione della tettoia per la quale sarà fra

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune oggi senza opposizioni di sorta.

Chivasso, 31/12 1909

Il Segretario Comunale

breve termine inoltre la limitazione attualmente applicata può essere spostata la distribuzione attuale del bestiame esposto in vendita;

Ritenuta invece tutta la opportunità di dare forma sanzionata alle vigenti consuetudini del mercato del bestiame di Chivasso quali vennero diligentemente ed esattamente raccolte dalla Commissione predetta,

unanime delibera

di approvare le norme consuetudinarie stesse che manda a trascrivere nel vigente regolamento per i mercati della Città del tenore seguente:

CONSUETUDINI DI PIAZZA PEL MERCATO DI CHIVASSO.

A) PEL EQUINI non vigendo consuetudini proprie di mercato generalmente si ritengono redibitorie del contratto tutte le infermità acute, quando non possa presupporsi che la causa del morbo provenga per incuria dell'acquirente.

B) Sono inoltre garantiti per 40 giorni la morva, il farcino la rabbia, la flussione lunatica, le erpeti ricorrenti, la pustichezza, il tischio al vento, la doglia vecchia, l'ingrossato sanguigno, e tutti i vizi cronici non visibili, la cui origine si suppone antecedente al contratto.

C) PER LE BOVINE si ritengono redibitorie del contratto entro tre giorni tutte le malattie acute la cui origine non possa incolparsi al compratore e per qualunque uso siano state acquistate le bestie.

Per i vitelli lattanti, compresi i cavetti, si dà sotto dei tre mesi di età non vi è alcuna garanzia, salvo convenzione speciale.

D) Per le bovine adulte in genere sono garantiti per 40 giorni la tubercolosi, tutte le malattie croniche del sistema

respiratorio e digestivo, genito-urinario e nervoso, le idro= lisie, la ninfomania, il vizio di cozzare, di poppersi, il non dare il latte alla mano, le erpeti, la doglia vecchia, la rusti= chezza ecc. sempre quando non siasi fatta espressa dichiara= zione che gli animali si vendono a scopo di macellazione.

Il prolasso della vagina e dell'utero sono garantiti da un parto all'altro. Il tiocchio o sergeggio é garantito per quin= dici giorni. Il crampo o rampa é garantito per 15 giorni.

E) Il parto ritardato non dà diritto ad indennità da parte del venditore della bovina sempre quando non si protragga oltre i 30 ~~90~~ giorni, ma scaduto questo termine, il venditore dovrà corris= pondere all'acquirente L.1,00 al giorno decorrendo da quello della vendita.

La mancanza di gravidanza promessa alla vendita é indennizzata col corrispondere al compratore la quarta parte del valore della bovina venduta. Tanto per la sterilità come per la mancata o ritardata gravidanza, il tempo utile per invocare il risarci= mento dei danni é quello necessario per poterla stabilire con sicurezza, ma non potrà mai oltrepassare i ~~tre~~ 4 mesi.

F) E' escluso dal periodo di garanzia il giorno in cui avviene la contrattazione, per ogni genere di bestiame.

G) L'espressione di vendere alla riga, vendere l'animale morto, vendere un sacco d'osse o di concime e simili, escludono la ga= ranzia per qualsiasi tempo, per qualsiasi valore e qualsiasi difetto o vizio ~~compreso quello di cozzare~~.

H) Per le malattie infettive é ammesso quale tempo di garanzia il loro periodo di incubazione da stabilirsi, a seconda dei casi, dal Medico Veterinario.

I) Nei SUINI é garantito il mal rossino e la pneumo-enterite infettiva per 10 giorni. Per gli altri difetti o vizi non esi=

Allegato per l'atto

stone garanzie salvo patti speciali.

N. B. Dette consuetudini sono da considerarsi come base di contrattazione in tutti quei casi in cui le parti contraenti non formularono patti speciali di garanzia oppure di rinuncia alla medesima.

Siffatte consuetudini non possono pregiudicare la garanzia legale sancita per i morbi contagiosi, diritto che non può essere menomato in virtù di qualsiasi patto speciale.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene approvato e sottoscritto.

All'originale firmati; il Sindaco Bergandi, il Membro emiliano Mongini, il Segretario Avv. M. Lupo.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Chivasso 25 Dicembre 1909

Il Segretario Com/le

Ill.mo Signor Sindaco della Città
di Chivasso.

La Commissione di vigilanza per il mercato del Bestiame per poter adempiere al suo mandato ed organizzare il mercato in modo decoroso per la Città, in sua seduta 15 corrente, fu deciso di ricorrere alla S.V. affinchè, da questo Consiglio Comunale siano prese le seguenti disposizioni in aggiunta a quelle stabilite dall'Art.o 8 al 18 del Regolamento Generale:

« Siano infitti nel suolo, e muniti di catene, nei giorni di mercato, pali di legno forte fitti alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro di piazza d'armi per tutta la lunghezza del lato nord ed ovest fino alla pompa alla distanza di m. 1.50 circa dal piede della scarpa del viale per poter attaccare le bestie condotte a mano al mercato. Dal lato est sia messa una fila di paracarri muniti di sbarra di ferro mobile dirimpetto alla casa Sabatti fino all'altezza del viale della Verna, servendo i medesimi per attaccare i bestiami in prossimità del posto e nello stesso tempo per tenere sgombra la strada di circonvallazione. »

« Inoltre siano stabilite le seguenti

Disposizioni per il mercato

1.° Il proprietario degli animali condotti al mercato dovrà fornire, se richiesto, ai membri della Commissione tutti quei ragguagli dei quali fosse richiesto circa la proprietà, provenienza, età, peso, ecc. ecc.

2.° Il Compratore, a richiesta del venditore, deve fornire al medesimo le proprie generalità e luogo di residenza, ed eseguito il contratto deve ritirare gli animali acquistati nel termine di due ore; spirato questo termine, ove non sia stata data causa od accordato il venditore deve rivalersi dal suo contratto. (non pretende di ragione)

3.° I compratori che devono spedire le bestie per ferrovia, specialmente vitelli e vitelle, devono procurare che almeno per le ore 11 i proprietari siano liberi dalla consegna dei vitelli alla Stazione e che l'ammontare dei medesimi sia loro pagato non più tardi delle ore 12. —

4° Alla custodia degli animali e spetta di dovono sempre essere preposti individui adulti e quali saranno responsabili in tutto, le bestie perciò dovranno essere attaccate con due corde o catene anche dopo la vendita.

5° La Commissione non risponde delle contravvenzioni accadute prima che gli animali giungano nella piazza del mercato, anzi è severamente vietato ai negozianti di recarsi sulle strade limitrofe al mercato per fermare lungo il

6° corso delle bestie. È vietato a qualunque persona di turbare la libertà delle contrattazioni, di intromettersi, non richiesta, nella medesima sia coll'offrire la propria mediazione sia altrimenti; di usare modi sconvenienti e di molestare in qualsiasi modo gli accorrenti al mercato, specialmente col fare il piantone alle bestie in vendita.

7° I mediatori che desiderano prestare la loro opera nel mercato dovranno farsi iscrivere in apposito registro presso la Civica Amm.ne. I non iscritti non saranno riconosciuti e quindi non avranno diritto a mediazione dalle parti contraenti, a meno di patti speciali.

8° Gli animali destinati alla vendita dovranno tutti essere attaccati ad apposite catene nei luoghi che saranno indicati in piazza d'armi; coloro che per avere bestie pericolose, o per comodità, intendono tenere i carri nel mercato, dovranno situarsi nelle posizioni indicate da apposite pali come prescrive l'art.lo 9 del Reg.to Generale, e nello stesso tempo dovranno sottostare ad una tassa fissa di cent.mi 20 per carro ad ogni mercato, che verrà riscossa sul posto da apposito incaricato. Tutti gli altri carri che, abusivamente, si depositeranno su detta piazza, e quelli che non intendono pagare detta tassa, dovranno essere depositi in luogo che destinerà l'Amministrazione Comunale.

9° La Commissione oltre al presiedere al buon andamento del mercato, provvede in merito ai reclami che eventualmente fossero elevati in relazione al peso, e potrà far ripesare qualunque animale, per controllo, luogo che il proprietario debba sottostare ad una nuova bollata di peso.

10° Apposito orario regolerà l'azione della Commissione del mercato e indicherà il luogo di riunione.

È necessario che siano stabilite le seguenti convenzioni di garanzia:

A **Per gli Equini** non vigendo convenzioni speciali di mercato, generalmente si ritengono redibitorie dal contratto tutte le infermità acute, purchè non sotto presupposto che la causa del male preesistesse dall'acquisto.

B. Sono inoltre garantiti per 40 giorni la zoppia, il farcino, la rabbia, la flussione periodica, le epizoozie, la morfea, il vizio di rodere, la doglia vecchia, l'idrocefalo acuto, e tutti i vizi occulti non visibili, la cui origine si supponga antecedente al contratto.

C **Per le Bovine** si ritengono redibitorie dal contratto tutte le gravi malattie acute la cui origine non potrà ritenersi al compratore, e per qualunque uso siano state acquistate le bestie.

Per i vitelli lattanti, svezzati e grossi, ai quali sotto dei due mesi di età non vi è alcuna garanzia, salvo convenzione speciale.

D Per le bovine adulte in genere sono garantite per 40 giorni la tubercolosi, tutte le malattie croniche del sistema respiratorio e digestivo, gravi malattie nervose, le idropisie, la mungitura, il vizio di leggere, di saltare, il non dare il latte alla mano, le epizoozie, la doglia vecchia, la rottura ecc., sempre quando non siano state oggetto di precedenti malattie che gli animali si vendano a peso di macellazione.

Il prolasso della vagina dell'utero sono garantiti da un parto all'altro.

Il vecchio e sopraggiunto per 10 giorni

La zoppia o crampo è garantito per 10 giorni.

E Il parto ritardato non dà diritto ad indennità da parte del venditore della vacca sempre quando non si protragga oltre i 20 giorni, ma trascorso questo termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente lire 100 al giorno decorrendo da questo della vendita.

La mancanza di gravidanza promessa alla vendita è indennizzata col corrispondere al compratore la quarta parte del valore della bovina venduta. Tanto per la ritardata come per la mancata o ritardata gravidanza, il tempo utile per intentare il risarcimento dei danni, è quello necessario per poterla stabilire con sicurezza, ma non potrà mai oltrepassare i 40 giorni.

Per tutte le altre malattie [illegible]

F È escluso dal periodo di garanzia il giorno in cui avviene la contrattazione, per ogni genere di bestiame.

G L'espressione di vendere alla riga, vendere l'animale morto, vendere un sacco d'ossa o di concime e simili, escludono la garanzia per qualsiasi tempo, per qualsiasi valore e qualsiasi difetto o vizio compreso quello di oziare (Art della corsa).

H Per le malattie infettive è ammesso quale tempo di garanzia, il loro tempo d'incubazione da stabilirsi, a seconda dei casi, dal Medico Veterinario.

I Negli animali Suini è garantito il mal rossino e la pneumo enterite infettiva per 10 giorni. Per gli altri difetti o vizi non esistono garanzie, salvo patti Speciali.

N.B. Dette consuetudini sono da considerarsi come base di contrattazione in tutti quei casi in cui le parti contraenti non formulano patti Speciali di garanzia, oppure di rinuncia alla medesima. Neppure siffatte consuetudini possono pregiudicare la garanzia legale sancita per i morbi contagiosi, diritto che non può essere menomato in virtù di qualsiasi patto Speciale.

La Commissione sottoscritta ha l'onore di trasmettere a V. S. il presente schema di regolamento affinchè sia presentato per l'approvazione alla Giunta Municipale ed Autorità Superiore.

Chivasso, 19 Settembre 1909

Enrico
Arturo Agostino
Modesto Stato
Pepino Giovanni
Albertone Stefano

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

ADUNANZA DEL 16 APRILE 1910

R. PREFETTURA
22 APR 1910
TORINO

IX

MERCATO BESTIALE DI CHIVASSO- Richiesta di parere per variazione nelle norme di contrattazione in uso- Relatori i Consiglieri PIA e SACERDOTE (estensore).

ONOREVOLI COLLEGHI,

Il Consiglio Comunale di Chivasso con lodevole deliberazione ha accolto un'istanza della Commissione di vigilanza per il mercato del bestiame che si suol tenere in quell'importante centro agricolo, in quale istanza si fanno proposte per accertare le norme consuetudinarie di detta piazza.- La Giunta Provinciale Amministrativa, alla quale venne, come di dovere, sottoposta la predetta deliberazione, prima di dare il suo parere decise, come era giusto, di sentire l'avviso della Camera di Commercio di Torino.

La competente Commissione in seduta delli 5 Febbraio 1910 diede incarico ai sottoscritti di esaminare i deliberati e fare le opportune osservazioni.

I sottoscritti, in adempimento dell'onorifico mandato, presero le informazioni che del caso, consultarono il precedente deliberato della Camera nostra e precisamente quello di cui in seduta delli 18 Maggio 1905, esaminarono le consuetudini già accertate e, preso atto che sui deliberati del Consiglio Comunale di Chivasso nessuna osservazione ebbe a fare il Veterinario Provinciale, Vi propongono di dare avviso favorevole alle consuetudini di piazza pel mercato di Chivasso di cui in deliberazione 17 Dicembre 1909 di quell'Onor. Consiglio Comunale, conchè vengano fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

CONSUETUDINI DI PIAZZA PEL MERCATO DI C H I V A S S O .

PROPOSTE DEL MUNICIPIO DI CHIVASSO	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CAMERALE.
A)- Per gli EQUINI non vigendo consuetudini proprie di mercato, generalmente si ritengono redibitorie dal contratto tutte le infermità acute, quando non possa presupporsi che la causa del morbo provenga per incuria dell'acquirente.	A)-Nessuna osservazione.
B)- Sono inoltre garantiti per 40 giorni la morva, il farcino, la rabbia, la flussione lunatica, le erpeti ricorrenti, la rustichezza, il ticchio al vento, la doglia vecchia, l'idrocefalo cronico e tutti i vizi cronici non visibili, la cui origine si suppone antecedente al contratto.	B)- E' necessario sopprimere la dicitura CRONICO nell'idrocefalo.

C)- Per le BOVINE si ritengono redibitoria dal contratto entro tre giorni tutte le malattie acute la cui origine non possa incolparsi al compratore e per qualunque uso siano state acquistate le bestie.

Per i VITELLI LATTANTI, COMPRESI I SANATI, al disotto dei tre mesi di età non vi è alcuna garanzia, salvo convenzione speciale.

C)- Invece di NON VI E' ALCUNA GARANZIA, stabilire: VI E' LA SOLA GARANZIA DEI TRE GIORNI SALVO CONVENZIONI SPECIALI.

D)- Per le bovine adulte in genere sono garantiti per 40 giorni la tubercolosi, tutte le malattie croniche del sistema respiratorio e digestivo, genito-urinario e nervoso, le idropisie la ninfomania, il vizio di cozzare, di popparsi, il non dare il latte alla mano, le erpeti, la doglia vecchia, la rustichezza ecc. SALVO QUANDO NON SIASI FATTA ESPRESSA DICHIARAZIONE CHE GLI ANIMALI SI VENDONO A SCOPO DI MACELLAZIONE.

Il prolasso della vagina e dell'utero sono garantiti da un parto all'altro. Il ticchio o serpeggio è garantito per quindici giorni. Il crampo o rampa è garantito per quindici giorni.

D)- Nessuna osservazione.

E)- Il parto ritardato non dà diritto ad indennità da parte del venditore della bovina sempre quando non si protragga oltre i 28 giorni, ma scaduto questo termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente L. 1,00 al giorno decorrendo da quello della vendita.

La mancanza di gravidanza promessa alla vendita è indennizzata col corrispondere al compratore la quarta parte del valore della bovina venduta. Tanto per la sterilità come per la mancata o ritardata gravidanza, il tempo utile per invocare il risarcimento dei danni è quello necessario per poterla stabilire con sicurezza, ma non potrà mai oltrepassare i tre mesi.

E)- Invece di giorni VENTOTTO la consuetudine è di UN MESE (giorni trenta).

E' necessario far constatare che in mancanza di promessa gravidanza all'atto della vendita, il compratore ha diritto od alla quarta parte del valore della bovina venduta, come è detto nella relazione, oppure a RESCINDERE IL CONTRATTO E RIAVERE LE SOMME SBORSATE.

F)- E' escluso dal periodo di garanzia il giorno in cui avviene la contrattazione, per ogni genere di bestiame.

F)- Per maggior chiarezza è bene mettere che il periodo di garanzia incomincia sempre dal dì successivo al giorno in cui avvenne la contrattazione.

G)- L'espressione di VENDERE ALLA RIGA, VENDERE L'ANIMALE MORTO, VENDERE UN SACCO D'OSSA O DI COCCIAME e simili, escludono la garanzia per qualsiasi tempo, per qualsiasi valore e qualsiasi difetto o vizio COMPRESO QUELLO DI CUZZARE.

G)- Non si comprende perchè si sia voluto far cenno del solo vizio di cozzare, mentre è più giusto aggiungere alle parole PER QUALSIASI VALORE E QUALSIASI DIFETTO O VIZIO, NESUNO ESCLUSO NE' ECCETTUATO, PREVISTO E NON.

H)- Per le malattie infettive è ammesso quale tempo di garanzia il loro periodo di incubazione da stabilirsi, a seconda dei casi, dal Medico Veterinario.

H)- I relatori confermano il parere già dato da questa Camera e precisamente quello di cui in deliberazione delli 18 Maggio 1905, ed è quindi necessario aggiungere che chi porta al mercato bestiame infetto SAPENDOLO TALE ,VA, COME PRIMO PROVVEDIMENTO, SOGGETTO ALLA PERDITA DEL BESTIAME STESSO, e ciò malgrado che nel N.B. della stessa deliberazione si faccia cenno alle garanzie legali sancite per i morbi contagiosi.

I)- Nei SUINI è garantito il mal rossino e la pneumo-enterite infettiva per 10 giorni. Per gli altri difetti o vizi non esistono garanzie salvo patti speciali.

I)- E' necessario aggiungere che per i lattanti vi ha la garanzia dei tre giorni salvo convenzioni speciali.

I sottoscritti hanno l'onore di riferire quanto sopra dopo fatte le necessarie indagini e sottopongono alla Vostra approvazione dette proposte, per essere poscia comunicate alla Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa, rinnovando coll'occasione istanza onde una legge regoli finalmente in modo generale ed uniforme per tutta la Nazione la difficile materia delle malattie e vizi redibitori e non avvenga più, come ora, che la stessa malattia o lo stesso vizio che dà diritto a rescindere il contratto od avere riduzione di prezzo in una piazza, in altra, anche di Comune confinante, non ha gli stessi diritti vigendo usi diversi.